

AMBITO
DISTRETTUALE
SOCIALE

CITTÀ DI MANOPPELLO (PE)

Via Salvo D'Acquisto, 1 - C.A.P. 65024

P. IVA 00947010682 - C.F. 81000530683 - Tel.: 0858590003 - Fax: 0858590895

ecad.sociale17@gmail.com - PEC: ecad.montagnapescarese@legalmail.it

UFFICIO DI PIANO ENTE D'AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE N. 17 "MONTAGNA PESCARESE"

AVVISO PUBBLICO CAREGIVER

SI RENDE NOTO CHE SONO APERTI I TERMINI PER L'ASSEGNAZIONE DI BENEFICI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2021.

DGR ABRUZZO N. 733 del 29.11.2022 e n. 770 del 12.12.2022

L'ECAD Comune di Manoppello dell'ADS 17 Montagna Pescara

richiamati:

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020» all'art. 1, comma 254, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;
- l'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» all'art. 1, comma 483, ha previsto l'incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
- il DPCM del 28 dicembre 2021, pubblicato nella GU del 14 aprile 2022, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ripartito alle regioni le risorse relative all'annualità 2021 del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, stabilendone i criteri e le modalità di utilizzo;
- le DGR n. 733 del 21.11.2022 e n. 770 del 12.12.2022 con cui vengono approvati gli indirizzi programmatici regionali per l'erogazione agli ambiti sociali delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2021 ai sensi del DPCM 27.10.2021;

- la Determinazione Dirigenziale n. DPG023/1 del 11/01/2023 della Regione Abruzzo Dipartimento Lavoro-Sociale, Servizio Tutela Sociale - Famiglia con cui sono state ripartite agli Ambiti distrettuali Sociali per la realizzazione degli interventi programmati;

si emana il presente Avviso pubblico per l'accesso a contributi a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

Il presente Avviso è finalizzato ad erogare interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé nelle attività della vita quotidiana nell'ambiente domestico, nella vita di relazione e nella mobilità, interagendo con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza.

ART. 2 - BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

I beneficiari degli interventi di cui al presente avviso sono i caregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, che sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 o comunque definito non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

Il caregiver è individuato secondo il dettato dell'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205: *"Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18"*.

Al fini dell'accesso agli interventi oggetto della presente programmazione, il ruolo di caregiver, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, è attestato dalla persona disabile assistita o di chi ne cura gli interessi e dai Servizi Sociali e/o Sanitari che hanno in carico l'assistito, come risultante dal PAI (Progetto personalizzato di assistenza).

ART. 3 - INTERVENTI EROGABILI ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Al fini del sostegno e sollievo del lavoro di cura del caregiver familiare, sono erogabili i seguenti interventi:

1) Assegni di cura per persone in condizione di disabilità grave o gravissima, finalizzati all'assistenza (diretta o indiretta) della persona con grave o gravissima disabilità nel cui Progetto di Assistenza Individualizzato (PAI) sia individuato il caregiver familiare in possesso dei requisiti previsti all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205.

Trattasi di trasferimenti economici, da intendersi nei termini di assegno di cura, condizionati alla attivazione di specifiche prestazioni, che possono essere erogate da unità di offerta formali ed esterne al nucleo familiare oppure dal componente del nucleo familiare del disabile individuato **quale caregiver familiare**. L'effettiva erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un apposito Accordo di fiducia tra la persona assistita ammessa a contributo, o la persona che ne tutela gli interessi, il caregiver familiare e l'ECAD di riferimento in cui siano esplicitate le modalità di assistenza diretta garantite dal Caregiver familiare o, in alternativa, le modalità di acquisizione dell'assistenza indiretta con l'individuazione del fornitore del servizio (è possibile anche l'assunzione dell'onere delle spese per l'assistente personale); l'attribuzione dell'assegno di cura contemplato nel presente Avviso non comporta una contrazione dei servizi già in godimento dalla persona assistita e presenti nel PAI. **L'assegno di cura non può essere utilizzato per l'acquisto di beni e servizi a carattere sanitario.**

2) Contributi una tantum a favore del caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali; l'intervento è rivolto al caregiver familiari delle persone non autosufficienti o con disabilità grave, già valutate dagli Organismi preposti e in lista per l'accesso alle unità di offerta residenziali. Si tratta di un contributo una tantum, erogato direttamente al caregiver a titolo di valorizzazione dell'onere del lavoro di cura prestato, aggravato dal contesto emergenziale che non ne ha consentito l'accesso ai presidi residenziali nei tempi necessari.

3) Sostegni a Programmi di accompagnamento finalizzati alla delistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Si tratta di Assegni di cura finalizzati all'acquisto di servizi di cura a favore di persone istituzionalizzate con grave disabilità al fine di facilitare il loro rientro in famiglia e alleggerire l'onere del lavoro di cura del caregiver familiare.

È possibile richiedere solo uno degli interventi di sopra indicati; non si possono erogare a carico del Fondo più interventi che riguardino lo stesso assistito o più interventi di cui beneficia il medesimo caregiver familiare.

L'Ambito Distrettuale Sociale n. 17 Montagna Pescara, tenuto conto dell'importo complessivo assegnato con DPG023/1 del 11/01/2023, di € **35.373,00** comprensivo della quota FSC stabilisce il riparto delle risorse disponibili per tipologia di interventi come indicato nel seguente prospetto:

Tipologia di Intervento
1. Assegni di cura per persone in condizione di disabilità grave o gravissima
2. Contributo una tantum a favore del caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali
3. Assegni di cura finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita

Laddove, valutate le istanze pervenute e ritenute finanziabili in quanto in possesso dei requisiti, derivassero risorse non utilizzabili in uno degli interventi innanzi previsti, l'Ambito Distrettuale Sociale n. 17 Montagna Pescara utilizzerà tali risorse per finanziare gli altri interventi secondo le necessità riscontrate.

ART. 4 ACCESSO AGLI INTERVENTI, PRIORITA' DI AMMISSIONE E INCOMPATIBILITA'

1) ASSEGNI DI CURA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE O GRAVISSIMA

Può avanzare istanza di Assegno di cura la persona non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, residente nel territorio dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 17 Montagna Pescara, che sia riconosciuta invalida in quanto bisognosa di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 o della legge 21/11/1988 n. 508. L'istanza è presentata dal disabile o, in caso di incapacità, dalla persona che ne tutela e cura gli

Interessi; nell'istanza è individuato il caregiver familiare che insieme alla persona assistita beneficia dell'intervento.

Il caregiver familiare deve essere residente o domiciliato nella Regione Abruzzo. A pena di esclusione, il caregiver individuato deve possedere i requisiti previsti all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205; il caregiver familiare è soggetto attivo nel processo di assistenza informale definito del PAI. L'importo mensile massimo attribuibile in relazione al numero delle domande, all'indicatore reddituale ISEE e al grado dell'intensità del bisogno assistenziale è pari ad **un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 400,00** per 12 mensilità. In presenza di altri contributi economici pubblici aventi la stessa finalità, **la somma erogata non può determinare la concorrenza massima di tutti i contributi pari a euro 1.200,00 mensili.**

Priorità di accesso è data alle istanze presentate da persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3, del medesimo decreto. (Appendice 1). La disabilità gravissima della persona assistita è attestata dalle U.V.M. presso il Distretto Sanitario competente, anche con attestazioni pregresse in caso di compromissioni fisiche/intellettive e funzionali non passibili di miglioramento.

In caso di risorse insufficienti a soddisfare la domanda, hanno priorità le istanze che presentano una maggiore intensità di bisogno assistenziale e una insufficiente copertura del bisogno. L'intensità del bisogno assistenziale della persona assistita è quantificata dalle U.V.M. presso i Distretti Sanitari, anche con valutazioni pregresse in caso di compromissioni fisiche/intellettive e funzionali non passibili di miglioramento.

A parità di condizioni, priorità di intervento è data all'istanza con il reddito ISEE di importo inferiore (**il reddito ISEE da considerare è quello sociosanitario della persona assistita**); nelle graduatorie, a parità di posizione, precede l'istanza in cui il caregiver familiare sia convivente della persona assistita.

A parità di posizione nelle graduatorie, precedono, inoltre, le istanze il cui caregiver familiare presenti le seguenti ulteriori caratteristiche e secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:

A) Genitore caregiver che assiste il figlio/la figlia minore in situazione di disabilità gravissima come definita all'art. 3 del DM 26/9/2016, con priorità al caregiver di minore con disabilità gravissima privo dell'altro genitore;

B) Coniuge Caregiver in età avanzata (68 anni e oltre) senza figli, convivente della persona assistita;

C) Caregiver in giovane età (maggiormente con età fino a 32 anni compiuti), convivente con la persona assistita, che assiste il genitore vedovo o separato ovvero il fratello/la sorella, senza ulteriore sostegno familiare e risulti inoccupato o disoccupato.



In nessun caso è previsto l'intervento se la persona assistita risulta lungodegente o accolta stabilmente presso strutture residenziali all'atto della richiesta.

Il contributo economico già disposto decade in tutti i casi in cui i competenti Servizi accertino situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita (come ad esempio decesso, trasferimento, ricovero definitivo, ecc.) che comportino il venir meno dell'attività di sostegno familiare domiciliare (assistenza diretta) previsto nel progetto personalizzato.

Il contributo economico non è erogato se il ricovero della persona assistita si protrae oltre i 30gg; è ripristinato al rientro della persona assistita nella casa familiare.

NON POSSONO ESSERE BENEFICIARI DEL FONDO IN QUESTIONE I SEGUENTI SOGGETTI:

- I genitori caregiver dei minori con malattia rara e disabilità gravissima beneficiari del contributo (limitatamente ad eventuali contributi afferenti il presente Fondo percepiti o da percepire nell'anno solare 2023);
- I caregiver dei soggetti assegnatari del contributo per la Vita Indipendente di cui alla L. R. 57/2012 annualità 2022, o comunque in corso nell'anno 2023, o di interventi analoghi attuati con fondi nazionali (ad. es. Progetti Sperimentali di Vita Indipendente finanziati con Fondi ministeriali);
- I caregiver dei soggetti già assegnatari dell'Assegno disabilità gravissima o similari contributi economici per importi pari o superiori a complessivi € 1.200,00 mensili, nel cui Accordo di fiducia gli stessi risultano individuati quali assistenti personali (es. Home Care Premium);
- I caregiver in costanza di fruizione del congedo straordinario annuale/biennale retribuito per l'assistenza della persona disabile.

2) CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DEI CAREGIVER DI COLORO CHE NON HANNO AVUTO ACCESSO ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI A CAUSA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE EMERGENZIALI

I Caregiver familiari (come individuati all'art. 1, comma 255, della L.n. 205/2017), conviventi delle persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L.508/1988 oppure definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013 e a cui è riconosciuta la rispettiva indennità, che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali legate all'emergenza SARS COV2, e che risultino in lista di attesa per l'accesso alle strutture residenziali, possono avanzare istanza per ottenere un **contributo una tantum, pari ad € 600,00** a titolo di valorizzazione dell'onere del lavoro di cura prestato; la richiesta deve essere supportata dalla seguente documentazione:

- Attestazione UVM, o di altri Organismi sociosanitari autorizzati, di avvenuta valutazione della persona assistita con espresso parere positivo all'inserimento in struttura;
- Certificazione da parte della struttura di impossibilità di accesso a causa delle disposizioni normative inerenti la situazione di emergenza sanitaria;



- Attestazione dei servizi sociosanitari circa il ruolo di caregiver familiare ricoperto dalla persona che avanza la richiesta di beneficio nel processo di cura della persona assistita.

Il caregiver familiare che avanza l'istanza di contributo deve essere residente o domiciliato nella Regione Abruzzo.

In caso di risorse insufficienti a soddisfare la domanda, le eventuali graduatorie verranno formulate sulla base dell'ISEE del richiedente, dando priorità alle istanze con i valori ISEE più bassi.

3) ASSEGNI DI CURA FINALIZZATI ALLA DEISTITUZIONALIZZAZIONE E AL RICONGIUNGIMENTO DEL CAREGIVER CON LA PERSONA ASSISTITA.

I caregiver familiari (come individuati all'art. 1, comma 255, della L. n. 205/2017) possono avanzare richiesta di Assegno di cura finalizzato all'acquisto di servizi di cura a favore del disabile assistito che rientra nella casa familiare a seguito di deistituionalizzazione; la finalità è l'alleggerimento del lavoro di cura e il sostegno del benessere psicofisico del caregiver familiare in costanza di convivenza con la persona disabile.

Sono erogabili Voucher per l'acquisto di servizi o, in alternativa, per servizi di assistenza diretta garantita dal caregiver il cui costo sia pari all'importo del contributo attribuito.

L'importo è fissato nel **limite massimo di € 800,00** mensili per 12 mensilità dalla data di rientro in famiglia della persona disabile. In presenza di altri contributi economici pubblici (es. Home Care Premium) finalizzati a sostenere l'assistenza diretta o indiretta, la somma di euro 800,00 è ridotta, fino alla concorrenza massima di tutti i contributi pari a euro 1.200,00 mensili.

Per la tipologia dell'intervento è necessario un Progetto Assistenziale Individualizzato che programmi la deistituionalizzazione, con relativo budget di progetto in cui siano compresi tutti gli interventi necessari al reinserimento della persona disabile nella casa familiare, tra cui la quantificazione dell'Assegno di cura in questione.

Nella definizione delle eventuali graduatorie è data precedenza all'istanza con il reddito ISEE di importo inferiore (**il reddito ISEE da considerare è quello sociosanitario della persona assistita**).

ART. 5 - REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Possono presentare la domanda di accesso al contributo di cui al presente avviso i caregiver familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residenti nei comuni facenti parte dell'Ambito Distrettuale Sociale n. **17 Montagna Pescara**;
- b) il caregiver familiare che avanza l'istanza di contributo deve essere residente o domiciliato nella Regione Abruzzo;
- c) non essere beneficiari di altri interventi derivanti da:
 - prestazioni economiche nazionali e regionali avente le medesime finalità assistenziali e che si riferiscono allo stesso ed effettivo periodo progettuale (es. Home Care Premium);



- Contributo per genitori caregiver dei minori affetti da malattia rara e disabilità gravissima (limitatamente ad eventuali contributi afferenti il presente Fondo percepiti o da percepire nell'anno solare 2023);
 - Assegno Vita Indipendente di cui alla L. R. 57/2012 annualità 2022 o comunque in corso nell'anno 2023;
 - I caregiver dei soggetti già assegnatari dell'Assegno di Disabilità Gravissima o similari contributi economici per importi pari o superiori a complessivi € 1.200,00 mensili, nel cui Accordo di fiducia gli stessi risultano individuati quali assistenti personali;
 - I caregiver in costanza di fruizione del congedo straordinario annuale/biennale retribuito per l'assistenza della persona disabile.
- d) persone definite non autosufficienti e non in grado di prendersi cura di sé, che sia riconosciuta invalida in quanto bisognosa di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- e) titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 o comunque definito non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

ART. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 del presente avviso, potranno presentare istanza utilizzando il **modello di domanda** allegato.

All'istanza, pena esclusione, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

per la generalità delle istanze

- fotocopia documento di identità in corso di validità, caregiver e familiare assistito;
- titoli di soggiorno laddove ricorre il caso;
- certificazione ISEE Sociosanitario della persona assistita in corso di validità, per le istanze relative all'Intervento 1 e 3;
- certificazione ISEE ordinario del richiedente in corso di validità per le istanze relative all'Intervento 2;
- certificazione di disabilità del componente il nucleo familiare assistito dal caregiver familiare che versa in stato di disabilità e/o non autosufficienza;

per le istanze relative al contributo una tantum (art. 4, punto 2)

- Attestazione UVM, o di altri Organismi sociosanitari autorizzati, di avvenuta valutazione della persona assistita con espresso parere positivo all'inserimento in struttura;
- Certificazione da parte della struttura di impossibilità di accesso a causa delle disposizioni normative inerenti la situazione di emergenza sanitaria;
- Attestazione dei servizi sociosanitari circa il ruolo di caregiver familiare ricoperto dalla persona che avanza la richiesta di beneficio nel processo di cura della persona assistita.

per le istanze relative alla deistituzionalizzazione (art. 4, punto 3)

- dichiarazione di impegno da parte del caregiver ad attivare l'iter per la predisposizione del Progetto Assistenziale Individualizzato finalizzato alla deistituzionalizzazione della persona assistita che potrà dare luogo alla concessione del contributo economico.

La domanda, debitamente compilata e completa degli allegati richiesti, per i Comuni dell'Ambito distrettuale sociale n. 17 Montagna Pescara, dovrà essere inviata tramite pec all'indirizzo ecad.montagnapescarese@legalmall.it o tramite il servizio postale o mediante consegna a mano all'Ufficio di Piano del Comune di Manoppello, al seguente indirizzo:

- **COMUNE DI MANOPPELLO - ECAD 17 - C/O UFFICIO DI PIANO CORSO SANTARELLI N. 46 - 65024 MANOPPELLO.**

Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"RICHIESTA CONTRIBUTO AL CAREGIVER"**.

I termini per la presentazione delle domande per l'erogazione dei contributi economici, sono fissati entro e non oltre il 30 NOVEMBRE 2023 ORE 23:59.

ART. 6 - ATTIVITA' ISTRUTTORIA

Le domande saranno ritenute ammissibili se:

- a) presentate entro il termine perentorio e con le modalità indicate nell'avviso;
- b) presentate da soggetto ammissibile;
- c) complete, regolarmente compilate nella relativa modulistica e conformi alle indicazioni contenute nel presente avviso.

Il Servizio Sociale dell'ambito Distrettuale Sociale n. 17 Montagna Pescara, procederà all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti. La valutazione del grado di compromissione funzionale dei malati che hanno presentato istanza di accesso agli assegni di cura è effettuata dall'UVM competente per territorio, che provvederà alla redazione del PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) utilizzando le scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima, di cui al comma 2, lettera a), c), d), e), h), illustrate nell'Allegato 1 di cui al Decreto 26/09/2016.

Al sensi del DPR n.445/00 le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. I cittadini interessati decadranno, inoltre, dai benefici eventualmente ottenuti (art.75 DPR 445/2000).

Le domande considerate ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione di merito ai fini della predisposizione della graduatoria stilata in ordine decrescente per ISEE e saranno finanziate **fino ad esaurimento delle risorse**.

Il modello di domanda e l'avviso completo sono disponibili: presso l'Ufficio di Piano Ecad 17.

ALTRE DISPOSIZIONI

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 679/2016, i dati personali volontariamente forniti, propedeutici per l'istruttoria della pratica, sono trattati, anche facendo uso di elaboratori, al solo fine di consentire l'attività di valutazione; I dati saranno utilizzati al

AMBITO
DISTRETTUALE
SOCIALE



CITTÀ DI MANOPPELLO (PE)

Via Salvo D'Acquisto, 1 - C.A.P. 65024

P. IVA 00947010682 - C.F. 81000530683 - Tel.: 0858590003 - Fax: 0858590895

ecad.sociale17@gmail.com - PEC: ecad.montanapescarese@legalmall.it

UFFICIO DI PIANO ENTE D'AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE N. 17 "MONTAGNA PESCARERESE"

fine di procedere alla definizione dei procedimenti amministrativi in corso e dei controlli previsti dalla legge. Si rende noto che le informazioni fornite dovranno essere utilizzate e comunicate anche all'ASL e alla Regione Abruzzo, per lo svolgimento delle fasi endoprocedimentali rientranti nella competenza degli stessi Enti. I suddetti dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui al succitato Regolamento U.E. GDPR n. 679/2016 (Capo III). Il diritto di accesso dell'interessato alle informazioni sul trattamento dei dati personali che lo riguardano e altri diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 15 all'art. 21 del Regolamento UE n. 679/2016. L'interessato può proporre una segnalazione o un reclamo, in materia del trattamento dei dati personali, all'autorità di controllo Garante Privacy.

Manoppello _____

IL RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO ECAD 17
Dr. Massimiliano Esposito